



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE**

N. 141 DEL 24/08/2026

OGGETTO: Parere di merito per il rinnovo della concessione ai fini dell'occupazione di area demaniale lacuale extraportuale nell'area identificata al mappale n.3561 fg.21 avente consistenza complessiva pari a mq 105,94, ad uso pontile, solarium e scaletta - richiedente Bottaro Giuliano

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 16:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE			Presente	Assente
1.	CHIMINI CHIARA	Sindaco	X	
2.	GOI VITTORIA	Vice Sindaco	X	
3.	CAMPANARDI ALESSIO	Assessore	X	
4.	BOMBARDIERI MONICA	Assessore	X	
5.	CALDANA DOMENICO	Assessore	X	
Totale			5	0

Assiste il Segretario Generale Dott. **SERAFINI LUCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Dott.ssa **CHIMINI CHIARA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 141/G.C. del 24/08/2026

OGGETTO: Parere di merito per il rinnovo della concessione ai fini dell'occupazione di area demaniale lacuale extraportuale nell'area identificata al mappale n.3561 fg.21 avente consistenza complessiva pari a mq 105,94, ad uso pontile, solarium e scaletta - richiedente Bottaro Giuliano

LA GIUNTA COMUNALE**VISTE:**

- La L.R. n.11 del 14/07/2009 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di trasporti";
- La D.G.R. n. VIII/7968 del 06/08/2008 avente per oggetto "Direttive per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni e alle loro Gestioni Associate in materia di demanio della navigazione interna. Modifiche alla D.G.R. n. VII/10487_2002";

RICHIAMATO l'art. 18, comma primo del R.R. 27.x.2015 n.9 "disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione" che recita: "le concessioni hanno una durata minima di quattro anni e una durata massima sino a quaranta anni. Fermo restando, la durata massima di cui al periodo precedente, le concessioni con finalità turistico ricreativa nonché quelle destinate a porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio hanno durata minima di sei anni";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 86 del 29/11/2002 con cui si approvava il protocollo d'intesa tra i Comuni bresciani del Lago di Garda e del Lago d'Idro per la gestione associata delle funzioni delegate in materia di demanio lacuale extraportuale (L.R. 22/98), poi regolarmente sottoscritto;

ATTESO che con decorrenza 20 dicembre 2004 i Comuni rivieraschi della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro si sono costituiti in Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro, ora Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;

RICORDATO che spetta ai singoli Comuni esprimere parere motivato sia per il rilascio sia per il diniego delle concessioni, nonché per la durata delle stesse;

DATO ATTO che l'Autorità di Bacino, recepito il parere di merito espresso dal Comune di riferimento, provvede per competenza al rilascio/diniego delle concessioni di aree e spazi del demanio lacuale;

PRESO ATTO che con decreto del Sindaco n° 24 del 31/12/2024, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e degli art. 107 e 109 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA l'istanza pervenuta tramite l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro in data 10/08/2026 prot. 22421 da parte del sig. Bottaro Giuliano, per il rinnovo della concessione det.n.612/2024, scadenza 31/12/2026, ai fini dell'occupazione di area demaniale lacuale extraportuale avente consistenza complessiva pari a mq 105,94, ad uso pontile, solarium e scaletta, antistante il mapp.le n.3561 fg.9;

ATTESO che il sotto elencato richiedente per il tramite dell'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro richiede il rilascio di concessione di un'area demaniale come ivi meglio specificato;

RICHIEDENTE	CONCESSIONE RICHiesta
Bottaro Giuliano	Istanza di rinnovo della concessione ai fini dell'occupazione di area demaniale lacuale extraportuale nell'area antistante il mappale n.3561 fg.9 avente consistenza complessiva pari a mq 105,94, ad uso pontile, solarium e scaletta.

AVUTO riguardo:

- delle finalità di interesse generale perseguite dalla Pubblica Amministrazione;
- della salvaguardia dell'uso pubblico e della libera accessibilità all'area demaniale adiacente (non in concessione);
- della fruibilità del luogo da parte dei soggetti diversamente abili;
- della pubblica incolumità in relazione alla tipologia delle opere oggetto d'istanza in concessione;
- della compatibilità con la pianificazione territoriale comunale;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di esprimere come segue il parere di merito e di durata riguardo al rilascio della concessione demaniale portuale in premessa riportata:

RICHIEDENTE	CONCESSIONE RICHIESTA	Parere di merito	Parere durata
Bottaro Giuliano	Istanza di rinnovo della concessione ai fini dell'occupazione di area demaniale lacuale extraportuale nell'area antistante il mappale n.3561 fg.921 avente consistenza complessiva pari a mq 105,94, ad uso pontile, solarium e scaletta.	Favorevole	3 anni dal 01/01/2027 al 31/12/2029

2. Viene espresso parere Favorevole, valutato che la sopracitata area richiesta in concessione non interferisce con altre concessioni già rilasciate e non limita allo stato attuale l'uso pubblico e la libera accessibilità all'area demaniale adiacente a quella oggetto d'istanza ma con durata limitata a tre anni in considerazione di possibili sviluppi in relazione al futuro utilizzo dell'area ad uso pubblico;

3. Di dare atto che il Comune si riserva di revocare anticipatamente in qualsiasi momento la concessione in argomento, qualora ciò si rendesse necessario con particolare riferimento all'esigenza di dar corso all'esecuzione di un'opera pubblica e di pubblico e generale interesse.

Successivamente, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di procedere per consentire all'Autorità di Bacino di avviare l'iter per il rinnovo della concessione in scadenza alla fine dell'anno, con votazione favorevole unanime,

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Il Segretario Generale
(Dott. SERAFINI LUCA)

Il Sindaco
(Dott.ssa CHIMINI CHIARA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)